



COMUNE di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

Provincia di Chieti

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2016/2018

**PROGRAMMA TRIENNALE
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016/2018**

INDICE

PREMESSA

Introduzione

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

1. Le principali novità

2. Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

2.2 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione

2.3 – Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

2.4 - Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

2.5 – Termini e modalità di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati;

3.2 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza

4. Processo di attuazione del Programma

4.1 Responsabili della trasmissione dei dati

4.2 Responsabile della pubblicazione dati e dell'aggiornamento dati

4.3 Referenti per la trasparenza

4.4 Misure organizzative

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati della sezione "Amministrazione trasparente"

5. Accesso civico

6. Altri dati pubblicati

PREMESSA

1. Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190.

La legge n. 190/2012, anche nota come “legge anticorruzione” o “legge Severino”, reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Il contesto nel quale le iniziative e le strategie di contrasto alla corruzione sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia.

Si segnala, in particolare, la Convenzione dell’Organizzazione della Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’O.N.U. il 31 ottobre 2013 con la risoluzione numero 58/4.

Convenzione sottoscritta dallo Stato italiano il 9 dicembre 2013 e ratificata il 3 agosto 2009 con la legge numero 116.

La Convenzione O.N.U. del 2003 prevede che ogni Stato (articolo 5): elabori ed applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate; si adoperi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione; verifichi periodicamente l’adeguatezza di tali misure; collabori con altri Stati e organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La Convenzione O.N.U. prevede che ogni Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze (articolo 6).

In tema di contrasto alla corruzione, grande rilievo assumono anche le misure contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l’OECD (Organizzazione Internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica), il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe d’Etats Contre la Corruption) e l’Unione Europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall’O.N.U.: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

La completa, piena ed assoluta trasparenza dell’attività amministrativa è lo strumento principale che il legislatore italiano ha individuato per contrastare il dilagante e sistemico fenomeno della corruzione.

Tanto che secondo la legge n. 190/2012, la trasparenza costituisce “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (comma 15 dell’articolo 1 della legge 190/2012).

I commi 35 e 36, dell’articolo 1 della legge n. 190/2012, hanno delegato il governo ad emanare “un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità”.

Il Governo ha esercitato la delega approvando il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

Ad oggi, il notevole sforzo imposto alle amministrazioni pubbliche per applicare le misure dell’ampio quadro preventivo definito dalla normativa anticorruzione, di cui la trasparenza, come già evidenziato, è uno dei pilastri portanti, ha indotto il legislatore a prevedere “un tagliando”, ad ormai tre anni dall’entrata in vigore della L. n. 190/2012 e più di due anni da quella del D. Lgs n. 33/2013, nell’ambito dell’articolato processo di riforma della Pubblica Amministrazione disegnato dalla Legge 7 agosto 2015 n. 124 (nota come “Riforma Madia”).

Detta Legge n. 124/2014 conteneva un numero considerevole di deleghe in favore del Governo affinché questo legiferasse, nei successivi 12-18 mesi, su numerosi aspetti della pubblica amministrazione italiana. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 20 gennaio 2016, in esame preliminare, tra gli altri, un decreto delegato relativo alla revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Pertanto, all'entrata in vigore di disposizioni normative modificative dell'attuale disciplina in materia di trasparenza, l'Ente provvederà ad adeguarvisi secondo il dettato di legge.

2. La trasparenza

Per "trasparenza" si intende l'accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni (articolo 1 del decreto legislativo 33/2013).

Scopo della trasparenza è quello di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Ciò allo scopo di contrastare e circoscrivere la dilagante, ed apparentemente inarrestabile, corruzione del sistema amministrativo dell'apparato burocratico dello stato e degli enti territoriali. Corruzione che il Presidente della Corte dei conti nel 2013 ha definito "sistemica".

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza è assicurata attraverso la "pubblicazione" (art. 2 comma 2 decreto legislativo n. 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione, nei siti web istituzionali, di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.

La pubblicazione consente la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro riutilizzo (art. 4 co. 1 decreto legislativo 33/2013).

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005). Inoltre è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Dati e informazioni sono pubblicati per cinque anni computati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui vige l'obbligo di pubblicazione. Se gli atti producono effetti per un periodo superiore a cinque anni, devono rimanere pubblicati sino a quando rimangano efficaci. Allo scadere del termine i dati sono comunque conservati e resi disponibili all'interno di distinte sezioni di "archivio" nel sito web.

Il nuovo assetto normativo riordina e semplifica i numerosi adempimenti già in vigore, a partire da quelli oggetto del D.Lgs. n. 150/2009, ma soprattutto fornisce un quadro giuridico utile a costruire un sistema di trasparenza effettivo e costantemente aggiornato.

I precetti in tema di trasparenza vanno letti integralmente con quelli di cui alla citata Legge 6 novembre 2012, n. 190, finalizzati a promuovere metodologie e comportamenti organizzativi che implementino le strategie anticorruzione, rispetto alle quali la trasparenza rappresenta presupposto indefettibile.

La correlazione tra l'integrità e la trasparenza è principio imprescindibile: maggiore è il grado di visibilità di comportamenti, procedimenti e prassi, minore è la possibilità che gli stessi rispondano alle strategie dell'illegalità.

La Legge n. 190/2012 ha consolidato la relazione tra la trasparenza e l'integrità soprattutto all'art.1, comma 9, lett. f, dove si specifica che il Piano di prevenzione deve "individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge".

Per le ragioni fin qui espresse è di tutta evidenza di come l'attuazione puntuale dei doveri di trasparenza divenga oggi elemento essenziale e parte integrante di ogni procedimento amministrativo e coinvolga direttamente ogni ufficio dell'amministrazione, al fine di rendere l'intera attività dell'ente conoscibile e valutabile dagli organi preposti e, non ultimo, dalla cittadinanza. Infatti, lo strumento principale di cui dispongono i cittadini per verificare che il comportamento nell'amministrazione della cosa pubblica sia effettivamente esplicativo dei principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni su organizzazione e servizi erogati.

La trasparenza, così amplificata, si erge a diritto per i cittadini e costituisce stimolo per le pubbliche amministrazioni ad adottare norme e comportamenti etici e irreprensibili sui quali deve fondarsi l'*agere* amministrativo.

Nel quadro sopra esposto, il D.Lgs. n.33/2013, con gli articoli 10 e 11, comma 1, ha esteso a tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. legislativo 30.03.2001 n. 165 e, quindi, anche agli enti locali, l'obbligo di adottare e aggiornare annualmente il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", allo scopo di individuare le azioni concrete attraverso cui i precetti legislativi in materia di trasparenza trovino attuazione.

Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Proprio a tal fine, secondo l'articolo 10 del decreto legislativo n. 33/2013 il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è di norma *una sezione* del piano anticorruzione.

L'Autorità nazionale anticorruzione, con la determinazione del 28 ottobre 2015 numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione ha stabilito che il PTPC debba contenere, in apposita sezione, il Programma per la trasparenza.

Pertanto, il presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016/2018, dedicato alla misura della Trasparenza, approvato con provvedimento distinto, è riportato nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, come sezione dello stesso.

Inoltre, gli obiettivi fissati dal programma devono integrarsi con il Piano della Performance.

Il presente Programma è redatto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013 e in conformità alla Delibera CIVIT (oggi A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione) n. 50/2013 "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" e i relativi allegati, con particolare riferimento alle errata-corrige pubblicate in data 24 settembre 2013.

Introduzione

Organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Con il presente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Ortona prosegue nell'attuazione del principio di trasparenza di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009, sostituito dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, che, sulla base della delega contenuta nella Legge n. 190/2012 (detta anticorruzione), ha fatto della trasparenza uno dei pilastri portanti delle politiche di prevenzione della corruzione.

Dunque, il presente Programma deve considerarsi atto integrativo del più generale Piano triennale di prevenzione della corruzione, nel quale, come sopra già specificato, è inserito, quale sezione.

L'attuale struttura organizzativa è stata approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 285 del 30/12/2015, che ha modificato l'organizzazione precedente, come determinata, da ultimo, con deliberazione n. 85 del 29/06/2012.

La struttura organizzativa è articolata in Settori, Unità organizzativa autonoma, Unità Organizzative di secondo e terzo livello. Essa prevede un Segretario.

I Settori sono quattro e precisamente:

- 1) Settore Affari generali e Servizi demografici;
- 2) Settore Servizi finanziari e Risorse umane;
- 3) Settore Attività tecniche e produttive;
- 4) Settore Servizi sociali, culturali e tempo libero.

Detta articolazione della struttura non vuole costituire fonte di rigidità organizzativa ma razionale ed efficace strumento di gestione.

Il Settore costituisce l'unità organizzativa di massimo livello delle macro funzioni omogenee dell'Ente e dispone di un elevato grado di autonomia progettuale ed operativa nell'ambito degli indirizzi della direzione politica dell'Ente, nonché di tutte le risorse e le competenze necessarie al raggiungimento dei risultati, perseguendo il massimo livello di efficienza, di efficacia e di economicità complessiva, a livello di Ente ed è il punto di riferimento per:

- la pianificazione strategica degli interventi e delle attività;
- il coordinamento dei servizi collocati al suo interno;
- il controllo di efficacia sull'impatto delle politiche e degli interventi realizzati, in termini di grado di soddisfacimento dei bisogni.

L'Unità organizzativa autonoma è l'unità organizzativa dotata di autonomia organizzativa ed operativa per l'espletamento di specifiche funzioni non collocate all'interno di un Settore.

L'Unità Organizzativa di secondo livello costituisce un'articolazione del Settore. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all'interno che all'esterno dell'Ente; svolge precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un'attività organica; svolge le attività istruttorie.

L'Unità Organizzativa di terzo livello costituisce una unità operativa interna alla Unità Organizzativa di secondo livello che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione; espleta, inoltre, attività di erogazione di servizi alla collettività.

La struttura organizzativa prevede che a capo di ciascun settore sia preposto un dirigente, a capo di ciascuna Unità Organizzativa di secondo livello siano preposti titolari di posizione organizzativa o di alte professionalità, a capo dell'Unità Organizzativa Autonoma del Servizio di Polizia Locale Comunale sia preposto un titolare di posizione organizzativa.

Con riferimento ai profili di cui sopra, la dotazione organica effettiva, ad oggi, prevede n. 4 dirigenti preposti ai Settori sopra specificati e n.12 dipendenti titolari di posizione organizzativa.

In merito alla responsabilità, adozione e aggiornamento del Programma, si prevede quanto segue.

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti, viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo.

Il Responsabile della Trasparenza, con decreto del Sindaco n. 30 del 25.09.2013, è stato individuato nel Segretario Comunale con il compito di:

- Curare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del Programma triennale della trasparenza ed integrità.
- Controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- Verificare l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate,
- Segnalare agli organi preposti individuati dalla Legge il mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

I referenti per la Trasparenza sono individuati nei Dirigenti dei Settori Affari generali e servizi demografici, Servizi finanziari e risorse umane, Attività tecniche e produttive, Servizi sociali, culturali e tempo libero i quali:

- adempiono agli obblighi di pubblicazione nella apposita sezione dei dati relativi ai servizi assegnati al proprio Settore come meglio descritto nell'allegato A.
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Nell'allegato «A» al presente Programma sono presentati tutti gli obblighi di pubblicazione, organizzati in sezioni corrispondenti alle sezioni del sito «Amministrazione trasparente» previste dal D.Lgs. 33/2013. Per ciascuna sottosezione viene specificato il Responsabile che detiene i relativi dati ed informazioni. Il Responsabile individuato è responsabile ed assicura la completezza delle informazioni da pubblicare e la tempestività della pubblicazione.

Gli altri soggetti ed autorità che intervengono nel processo di attuazione della trasparenza sono l'O.I.V. e l'A.N.A.C. (ex CIVIT), secondo le rispettive competenze di seguito indicate.

L'OIV ha il compito di verificare l'attuazione degli obblighi di trasparenza anche per valutare la performance - organizzativa e individuale - del Responsabile per la trasparenza e dei dirigenti responsabili dei dati.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella soppressa Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT).

I compiti assegnati all'ANAC in tema di trasparenza sono i seguenti:

1. controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti;
3. ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;
4. controlla l'operato dei Responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto del controllo svolto;
5. può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza;
6. può avvalersi delle banche dati, istituite presso il Dipartimento della funzione pubblica, per il monitoraggio degli adempimenti di pubblicazione;
7. in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale all'ufficio disciplinare della PA;

8. nei casi più gravi, segnala gli inadempimenti ai vertici politici, agli OIV e alla Corte dei conti e rende pubblici i relativi provvedimenti;
9. controlla e rende noti i casi di omessa pubblicazione delle informazioni relativi ai componenti degli organi politici (art. 14).

Inoltre, a norma dell'art. 19, comma 5, del DL n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114/2014, l'Autorità Nazionale anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

10. riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
11. riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al D.Lgs. n. 163/2006;
12. salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla L. n. 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

1 Le Principali novità

Il D.Lgs. n. 33/2013, quale strumento di riordino della materia disciplinata da disposizioni eterogenee, è intervenuto ad armonizzare il complesso normativo intervenuto e stratificatosi negli anni. I principali elementi di novità rispetto al precedente assetto generale della materia sono riconducibili a:

- Riordino dei fondamentali obblighi di pubblicazione;
- Definizione dei ruoli, delle responsabilità e dei processi in capo alle pubbliche Amministrazioni e agli organi di controllo;
- Introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili qualora non siano stati pubblicati;
- Integrazione fra gli elementi relativi alla performance e quelli relativi alla trasparenza.

Ma soprattutto il D. Lgs. n. 33/2013 ha cambiato il significato e la prospettiva che la trasparenza assume: non più e non solo come strumento attraverso il quale si consente la conoscenza delle scelte e degli aspetti organizzativi che presiedono all'attività amministrativa ma disponibilità e apertura totale del patrimonio di un'amministrazione a favore di tutti i soggetti sociali che di quei dati devono poter disporre per utilizzarli secondo le proprie esigenze.

Di qui la previsione legislativa di mettere a disposizione i dati in formato *open data*.

La pubblicazione deve consentire la diffusione, l'indicizzazione, la rintracciabilità dei dati con motori di ricerca web e il loro libero riutilizzo e per tale ultimo motivo, documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del CAD (D. Lgs. n. 82/2005). Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni, assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Con provvedimento n. 243 del 15.5.2014, il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato le nuove "Linee guida in materia di dati personali", proprio in conseguenza dell'approvazione del D.Lgs. n. 33/2013, in materia di trasparenza e riservatezza e di riutilizzo dei dati.

Il Garante ha precisato che appartengono al *genus* dei dati personali:

i dati identificativi: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato (art. 4 co. 1 lett. c) del d.lgs. 196/2003);

i dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale (art. 4 co. 1 lett. d) del d.lgs. 196/2003);

i cd. dati ultrasensibili: dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 4 co. 1 lett. d) del d.lgs. 196/2003);

i dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3 co. 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR 14 novembre 2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di procedura penale (art. 4 co. 1 lett. e) del d.lgs. 196/2003).

La pubblica amministrazione può legittimamente diffondere dati personali, che non siano sensibili, ultrasensibili e giudiziari, quando ciò sia ammesso da una norma di legge o di regolamento (art. 19 del d.lgs. 196/2003) e, in ogni caso, nel rispetto dei principi generali di pertinenza e non eccedenza.

Il trattamento dei dati sensibili, ultrasensibili e giudiziari, normato dagli articoli 20 e 21 del d.lgs. 196/2003, soggiace a limitazioni ancor più stringenti data la natura delle informazioni da tutelare.

I principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza.

In merito, si rappresenta che "*dato personale*" è "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale" (art. 4, comma 1, lett. b, del d.lgs. 196/2003).

Inoltre, la "diffusione" di dati personali, ossia "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione" (art. 4, comma 1, lett. m, d.lgs. 196/2003) da parte dei "soggetti pubblici" è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento (art. 19, comma 3).

Pertanto, in relazione all'operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo (artt. 4, comma 1, lett. m, 19, comma 3 e 22, comma 11, del d.lgs. 196/2003).

Laddove l'amministrazione riscontri l'esistenza di un obbligo normativo che impone la pubblicazione dell'atto o del documento nel proprio sito web istituzionale è necessario selezionare i dati personali da inserire in tali atti e documenti, verificando, caso per caso, se ricorrono i presupposti per l'oscuramento di determinate informazioni.

I soggetti pubblici, infatti, in conformità ai principi di protezione dei dati, sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi ed evitare il relativo trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità (cd. "principio di necessità" di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 196/2003).

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione di atti o documenti contenuti nel d. lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "*rendere [...] intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*" (art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013).

È, quindi, consentita la diffusione dei soli dati personali la cui inclusione in atti e documenti da pubblicare sia realmente necessaria e proporzionata alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto (cd. "principio di pertinenza e non eccedenza" di cui all'art. 11, comma 1, lett. d, del d.lgs. 196/2003).

Di conseguenza, i dati personali che esulano da tale finalità non devono essere inseriti negli atti e nei documenti oggetto di pubblicazione online. In caso contrario, occorre provvedere, comunque, all'oscuramento delle informazioni che risultano eccedenti o non pertinenti.

È, invece, sempre vietata la diffusione di dati idonei a rivelare lo "stato di salute" (art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003) e "la vita sessuale" (art. 4, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).

In particolare, con riferimento ai dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del d.lgs. 196/2003).

Il procedimento di selezione dei dati personali, che possono essere resi conoscibili online, deve essere particolarmente accurato nei casi in cui tali informazioni sono idonee a rivelare:

l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale;

nel caso di dati idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, nonché la qualità di imputato o di indagato (art. 4, comma 1, lett. d ed e, del d.lgs. 196/2003).

I dati sensibili e giudiziari, infatti, sono protetti da un quadro di garanzie particolarmente stringente che prevede la possibilità per i soggetti pubblici di diffondere tali informazioni solo nel caso in cui sia previsto da una espressa disposizione di legge e di trattarle solo nel caso in cui siano in concreto "indispensabili" per il perseguimento di una finalità di rilevante interesse pubblico come quella di trasparenza;

ossia quando la stessa non può essere conseguita, caso per caso, mediante l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa (art. 4, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 33/2013 cit.; artt. 20, 21 e 22, con particolare riferimento ai commi 3, 5 e 11, e art. 68, comma 3, del d.lgs. 196/2003).

Pertanto, come rappresentato dal *Garante per la protezione dei dati personali* nel parere del 7 febbraio 2013, gli enti pubblici sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione degli atti e documenti soggetti a pubblicazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili.

In proposito, può risultare utile non riportare queste informazioni nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandole solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati), oppure indicare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici (cfr. par. 2 del parere citato).

Effettuata, alla luce delle predette indicazioni, la previa valutazione circa i presupposti e l'indispensabilità della pubblicazione di dati sensibili e giudiziari, devono essere adottate idonee misure e accorgimenti tecnici volti ad evitare "la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo" (art. 4, comma 1 e art. 7, del d. lgs. n. 33/2013).

Tra i vari argomenti trattati, il Garante ha affrontato il tema delle modalità di riutilizzo dei dati personali obbligatoriamente pubblicati in "Amministrazione trasparente" per effetto del D.Lgs. n. 33/2013.

Il D.Lgs n. 196/2003 definisce "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Il Garante è intervenuto per specificare che "il riutilizzo dei dati personali pubblicati è soggetto alle condizioni e ai limiti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali e dalle specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 36/2006 di recepimento della direttiva 2003/98/CE sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico".

Il principio generale del libero riutilizzo di documenti contenenti dati pubblici riguarda essenzialmente documenti che non contengono dati personali, oppure riguarda dati personali opportunamente aggregati e resi anonimi.

Il solo fatto che informazioni personali siano rese conoscibili online per finalità di trasparenza non comporta che le stesse siano liberamente riutilizzabili da chiunque e per qualsiasi scopo.

In particolare, in attuazione del principio di finalità di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, il riutilizzo dei dati personali conoscibili da chiunque non può essere consentito "in termini incompatibili" con gli scopi originari per i quali i medesimi dati sono resi accessibili pubblicamente.

Un provvedimento dell'Autorità nazionale anticorruzione di particolare rilievo nella materia di che trattasi è rappresentato dalle "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate con la

determinazione n. 8 del 2015. L'Ente ha provveduto ad avviare i propri compiti, come indicati in detta circolare.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è stata inserita nella home page del sito istituzionale del Comune di Ortona www.comune.ortona.chieti.it, in sostituzione della precedente sezione denominata "Trasparenza, valutazione, merito", un'apposita sezione denominata "**Amministrazione trasparente**", facilmente raggiungibile mediante lo specifico link.

Detta sezione è organizzata in coerenza con l'indice stabilito nell'allegato Tabella 1 al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Comune di Ortona provvede alla pubblicazione dei dati in formato di tipo aperto, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n.33/2013 ed alle "Linee guida per i siti web della P.A. - art. 4 della Direttiva n. 8/09 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione" relative a reperibilità, classificazione e semantica delle risorse presenti sul sito.

Al fine di favorire l'accesso, il riuso e l'elaborazione delle informazioni e dei dati pubblicati ed aumentarne la qualità, si procederà a:

- organizzare le suddette sezioni in modo che i contenuti siano strutturati in coerenza con quanto indicato nell'allegato A) del presente piano. La sezione, quindi, è divisa in sotto-sezioni di 1° livello e sotto-sezioni di 2° livello, ognuna delle quali denominata come le categorie di dati riportate nel citato allegato. Cliccando sulle suddette voci l'utente può avere accesso alle informazioni di interesse, con un ulteriore dettaglio per ogni singolo obbligo rientrante nella sotto-sezione. L'ordine delle voci all'interno della sezione corrisponde a quello del medesimo allegato. Le voci, infatti, devono essere previste anche se i rispettivi contenuti non sono stati ancora pubblicati; in tal caso, un apposito messaggio indica che i contenuti sono in via di pubblicazione;

- garantire la tempestività della pubblicazione delle informazioni e dei dati e la trasparenza dei criteri di validità: ogni contenuto informativo è corredato dalla storia delle revisioni, che contenga la data di pubblicazione la data di aggiornamento, l'arco temporale cui lo stesso dato si riferisce e le caratteristiche di ogni revisione. A tal scopo, le informazioni superate e/o non più significative sono archiviate o eliminate. I dati e le informazioni sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione con le precisazioni e le eccezioni previste dall'art.8, comma 3, del D.Lgs. n.33/2013. Le informazioni superate e/o non più significative dovranno essere archiviate ai sensi dell'art.9, comma 2, del Decreto;

- pubblicare i documenti e le informazioni di cui al presente programma in formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti; per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari a condizioni tali da permettere il più ampio riutilizzo anche a fini statistici e la redistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Inoltre, il Comune di Ortona, nell'esercizio della propria discrezionalità, seleziona e pubblica anche dati ulteriori, rispetto a quelli previsti da specifiche norme di legge, sulla base delle esigenze rilevate in fase di ascolto degli stakeholders, fermo restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.

L'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il triennio 2016/2018 principalmente consta della migliore puntualizzazione del sistema della trasparenza delineato dal legislatore, con riferimento particolare alle norme, documenti, orientamenti da ultimo intervenuti in materia. Riguardo all'organizzazione dell'attività di pubblicazione di atti e informazioni obbligatori ex D. Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale del Comune di Ortona, essa resta invariata, evidenziando la circostanza che, nel 2016, è prevista l'entrata in funzione del nuovo portale istituzionale dell'Ente che, attraverso l'integrazione col sistema informativo in uso, consentirà la pubblicazione automatica di molti dei dati riferibili ad obblighi previsti in svariati articoli del D. Lgs. n. 33/2013. In tal modo si potrà realizzare l'obiettivo di miglioramento della tempestività e della qualità dei dati pubblicati, oltre alla compressione dell'aggravio di lavoro degli

uffici derivante dall'inserimento manuale dei dati, fatta salva l'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di trasparenza a cui si è sopra accennato.

2 Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

2.1 – Obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità

Attraverso il programma e la sua concreta attuazione, il Comune di Ortona intende realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) La trasparenza quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse;
- 2) La piena attuazione del diritto alla conoscibilità consistente nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente;
- 3) Il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati obbligatoriamente conoscibili quando non siano stati pubblicati;
- 4) L'integrità, l'aggiornamento costante, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità delle informazioni e dei dati pubblici relativi all'attività ed organizzazione amministrativa.

Si intende raggiungere uno standard di rispondenza costantemente sopra il 95 per cento entro l'ultimo anno di riferimento del presente programma (2018).

Unitamente alla misurazione dell'effettiva presenza dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione si pone come obiettivo primario quello di migliorare la qualità complessiva del sito Internet, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità fissati dalle normative di settore, appunto attraverso il nuovo portale istituzionale il cui procedimento di revisione, avviato a fine 2014, dovrebbe vedere, nel 2016, la sua entrata in funzione.

2.2 – Il collegamento con il Piano della performance e il Piano anticorruzione

La trasparenza dei dati e degli atti amministrativi prevista dal Decreto legislativo n. 33/2013 rappresenta lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi comunali.

In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti e ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici comunali e dell'attività amministrativa nel suo complesso.

A tal fine, il presente Programma triennale e i relativi adempimenti divengono parte integrante e sostanziale del Piano della performance, documento programmatico in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono assegnati gli obiettivi e gli indicatori su cui si baserà poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance stessa. Il programma per la trasparenza si connota per la complementarietà rispetto al tema della *performance*, complementarietà espressa sia con la pubblicazione degli obiettivi sia con la trasposizione nel piano degli obiettivi di iniziative e misure atte a dare attuazione al Programma per la trasparenza. L'interrelazione tra i due documenti è sancita dall'art 44 del D. Lgs. n. 33/2013 per il quale *“L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità [...] e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché*

l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati”.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione, in cui il presente programma sarà inserito quale sezione. Il Responsabile della trasparenza è chiamato a dare conto della gestione delle attività di pubblicazione nell'ambito di ogni iniziativa legata alle misure di prevenzione della corruzione.

2.3 Uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Programma

Le informazioni relative alla Trasparenza coinvolgono trasversalmente tutti i Settori in cui è articolato il Comune di Ortona. Il presente Programma conta sul costante monitoraggio del Segretario comunale, già Responsabile della Prevenzione della corruzione.

2.4 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

Vengono individuati come *stakeholder* (soggetti portatori di interesse), al fine del loro coinvolgimento per la realizzazione e la verifica dell'efficacia delle attività proposte nel presente Programma, i cittadini, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi, gli ordini professionali e imprenditoriali, i portatori di interessi diffusi e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune di Ortona.

Sarà prevista, all'interno della sezione del sito dedicata alla trasparenza, la possibilità di fornire feedback e valutazioni relative alla qualità delle informazioni pubblicate (ad esempio nei termini di precisione, completezza, correttezza, tempestività), al fine di:

- ✓ coinvolgere i cittadini nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ aiutare l'amministrazione nel compito di garantire la qualità delle informazioni rilevanti per gli utenti, grazie al controllo diffuso da parte di questi ultimi;
- ✓ diffondere nei cittadini la consapevolezza della disponibilità delle informazioni e dei meccanismi di funzionamento dell'amministrazione stessa.

2.5 – Termini e modalità di adozione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

Il Programma, di valenza triennale, viene adottato entro il 31 gennaio dalla Giunta comunale che provvede, annualmente, al suo aggiornamento.

La redazione dello stesso ed il suo aggiornamento vengono svolti dal Responsabile della trasparenza che ha anche il compito di monitorare e stimolare l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti di settore chiamati a garantire la qualità e la tempestività dei flussi informativi. Infatti, la trasparenza dell'attività amministrativa è un obiettivo fondamentale dell'amministrazione e viene perseguita dalla totalità degli uffici e dei rispettivi dirigenti.

I dirigenti sono chiamati a prendere parte agli incontri organizzati dal Responsabile della trasparenza e a mettere in atto ogni misura organizzativa per favorire la pubblicazione delle informazioni e degli atti in loro possesso, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

Il Comune elabora e mantiene aggiornato il presente Programma in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.A.C. e dagli schemi da essa approvati sulla base del dettato del D.lgs n. 33/2013.

3- Iniziative di comunicazione della trasparenza

3.1 – Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati

L'Amministrazione si impegna, attraverso le proprie strutture amministrative, in un'azione volta a favorire nei vari settori di pertinenza il raggiungimento di un adeguato e costante livello di trasparenza, a garanzia della legalità dell'azione amministrativa e sviluppo della cultura dell'integrità.

Le principali azioni che l'Amministrazione intende organizzare e promuovere nel triennio sono:

- Implementare forme di ascolto diretto oppure on line;
 - Attivare forme di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini in materia di trasparenza (questionari, opuscoli, schede pratiche);
 - Creare spazi (FAQ o guide sintetiche) all'interno del sito istituzionale;
 - Una volta l'anno, organizzare una Giornata sulla Trasparenza.
- Sviluppare la diffusione del contenuto del programma sul sito istituzionale, che è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale, appunto, l'amministrazione deve garantire un'informazione trasparente ed esauriente sul suo operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizzare e consentire l'accesso ai propri servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

Si ritiene, inoltre, utile ricordare che importante strumento attraverso cui si porta a conoscenza della cittadinanza le attività dell'Ente è rappresentato dall'Albo on line in cui sono pubblicati tutti gli atti assunti dagli organi collegiali e dai Dirigenti di Settore.

L'Ente si impegna ad inserire nel programma formativo del personale alcune giornate di formazione sulla cultura della trasparenza

3.2 – Organizzazione delle Giornate della trasparenza

Le Giornate della trasparenza sono momenti di ascolto e coinvolgimento diretto degli stakeholders al fine di favorire la partecipazione e la diffusione di buone pratiche all'interno dell'amministrazione. Gli organi di indirizzo politico, di concerto con il Responsabile della trasparenza organizzeranno almeno una Giornata della trasparenza per ogni anno del triennio.

Nelle giornate della trasparenza si dovrà dare conto delle azioni messe in atto e dei risultati raggiunti, e si dovrà prevedere ampio spazio per gli interventi e le domande degli stakeholders. Al termine di ogni giornata ai partecipanti dovrà essere somministrato un questionario di *customer satisfaction* sull'incontro e sui contenuti dibattuti.

4. Processo di attuazione del Programma

4.1 Responsabili della trasmissione dati

La struttura organizzativa dell'Ente non consente di individuare una unità organizzativa unica responsabile della pubblicazione.

4.2 Responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dati

Compete a ciascun Dirigente di Settore, rispetto alle materie di propria competenza, come riportato nel richiamato Allegato A) del presente Programma per la trasparenza e l'integrità, provvedere per l'inserimento dei dati, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti, eventualmente incaricando di tale specifico compito personale idoneo assegnato.

A tal riguardo, si sottolinea che l'articolo 43, comma 3, del D. Lgs. n 33/2013 prevede che " i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge ". A tal proposito si ritiene utile sottolineare il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali (art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013), sia nella fase di predisposizione degli atti che nella successiva fase della loro divulgazione e pubblicazione (sia nell'Albo Pretorio on-line, sia nella sezione "Amministrazione Trasparente", sia anche in eventuali altre sezioni del sito istituzionale web). E si sottolinea l'importanza di valutare la ricorrenza di cause di esclusione della pubblicazione:

- dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione;
- dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
- le notizie di infermità, impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro del dipendente pubblico;
- le componenti della valutazione o le altre notizie concernenti il rapporto di lavoro che possano rivelare le suddette informazioni.
- i limiti previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990, nonché le norme a tutela del segreto statistico

Si richiamano, quindi, i Dirigenti a porre la dovuta attenzione nella formulazione e nel contenuto degli atti soggetti poi a pubblicazione.

Ogni informazione pubblicata dovrà garantire :

- • l'integrità,
- • il costante aggiornamento,
- • la completezza,
- • la tempestività,
- • la semplicità di consultazione,
- • la comprensibilità,
- • l'omogeneità,
- • la facile accessibilità,
- • la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione,
- • la presenza dell'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità
- La pubblicazione in formato di tipo aperto.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

4.3 Referenti per la Trasparenza

I referenti per la Trasparenza sono individuati nei Dirigenti dei Settori affari generali e servizi demografici, Servizi finanziari e risorse umane, Attività tecniche e produttive, Servizi sociali, culturali e tempo libero.

4.4 Misure organizzative

Il controllo sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti è rimesso al Responsabile della trasparenza che lo svolge direttamente e/o tramite il personale comunale da questi eventualmente delegato per specifiche attività di monitoraggio.

Con lo svolgimento di tale compito, viene controllata la regolarità dei flussi informativi dagli uffici preposti nonché la qualità dei dati oggetto di pubblicazione.

E' compito del Responsabile della Trasparenza verificare il rispetto dei flussi informativi e segnalare immediatamente al dirigente responsabile l'eventuale ritardo o inadempienza, fermo restando le ulteriori azioni di controllo previste dalla normativa.

A cadenza almeno semestrale il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi in capo ai singoli uffici.

Il Responsabile della trasparenza riferisce alla Giunta Comunale sullo stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché sulle criticità complessive della gestione della trasparenza.

L'Organismo Indipendente di Valutazione verifica il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza; gli esiti di tali verifiche sono pubblicate sotto forma di attestazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il D.Lgs n. 150/2009 s.m.i attribuisce agli OIV importanti compiti in materia di verifica e controllo sul livello di trasparenza raggiunto dall'amministrazione di riferimento, configuranti una vera e propria funzione di internal auditing che culmina nella funzione di verifica sull'assolvimento degli adempimenti degli obblighi di trasparenza e di integrità, secondo quanto previsto dall'art. 14, c. 4 lett. a), f), g) del citato decreto.

In particolare, all'Organismo Indipendente di Valutazione compete:

- la corretta applicazione delle linee guida dell'A.N.AC.;
- il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza ed integrità, dei controlli interni nonché l'elaborazione della Relazionale annuale sullo stato del medesimo;
- la promozione e l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Inoltre l'articolo 44 del D.Lgs. n.33/2013 attribuisce all'OIV il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel Piano della performance, valutando, altresì, l'adeguatezza dei relativi indicatori.

L'Organismo è tenuto ad individuare le criticità riscontrate nell'attuazione del programma; particolarmente l'OIV deve verificare il funzionamento del procedimento di individuazione, elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati.

Gli esiti delle verifiche sono riportati nella Griglia predisposta dall'A.N.AC., e sono funzionali all'Attestazione dell'OIV sulla trasparenza. I risultati sono trasmessi anche agli organi politici dell'amministrazione, che ne tengono conto al fine dell'aggiornamento degli obiettivi strategici in materia di trasparenza per l'elaborazione dei contenuti del programma triennale

4.5 Strumenti e tecniche di rilevazione dell'utilizzo dei dati della sezione "Amministrazione trasparente"

Al fine di monitorare l'accesso sarà previsto all'interno del sito del Comune di Ortona un sistema di rilevazione del dettaglio del numero di accessi alla Sezione "**Amministrazione Trasparente**" con indicazione del numero di documenti che vengono scaricati.

Il CED fornirà, annualmente, un rapporto sintetico sul numero di visitatori della sezione Amministrazione trasparente, sulle pagine viste.

5 Accesso Civico

L'"accesso civico" è un ulteriore diritto introdotto dall'art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013, strumentale al diritto alla conoscibilità.

Il diritto alla conoscibilità dei cittadini è speculare al dovere di trasparenza e pubblicazione a carico delle amministrazioni e consiste nel diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente.

L'accesso civico, dunque, è il diritto di "chiunque", anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

La richiesta di accesso civico è gratuita e non necessita di motivazione. Va indirizzata al Responsabile della Trasparenza per l'Accesso civico, appositamente delegato dal Responsabile della Trasparenza tramite apposito modello che è reso all'uopo disponibile on-line, con le seguenti modalità:

- Se in possesso di una casella di posta elettronica certificata, con P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.comuneortona.ch.it
- Tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della Trasparenza per l'Accesso civico del Comune di Ortona, Dott. Giovanni De Marinis, Via Cavour n. 24, 66026 Ortona;
- Tramite fax al n. 0859066037;
- Tramite consegna a mano presso l'Ufficio protocollo comunale.

Ricevuta la richiesta, il Responsabile della Trasparenza per l'accesso civico verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta sul sito web www.comune.ortona.chieti.it e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale al documento. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora i documenti, le informazioni o i dati richiesti dovessero risultare già pubblicati, nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile provvederà, entro 30 giorni, ad indicare all'istante il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di inerzia, ritardo, omessa pubblicazione o mancata pubblicazione, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo del procedimento di accesso civico, Responsabile della Trasparenza, Segretario generale del Comune di Ortona, inviando una richiesta con le stesse modalità sopra indicate, tramite l'apposito modello.

Il diritto all'accesso civico non deve essere confuso con il diritto all'accesso ai documenti amministrativi normato dalla L. n. 241/1990.

L'accesso civico introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle PA.

Al contrario, il diritto d'accesso agli atti è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

Tabella di raffronto tra accesso civico e diritto d'accesso

	Accesso civico	Diritto d'accesso
Riferimento normativo	Art. 5 d.lgs. 33/2013	Artt. 22 e ss. legge 241/1990
Soggetti titolari	Chiunque	Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (art. 22 lett. b) legge 241/1990).
Documenti accessibili	Tutti i documenti, informazioni e dati da pubblicare obbligatoriamente in "amministrazione trasparente" e non pubblicati	I documenti detenuti dalla PA riferibili alla situazione giuridicamente tutelata del privato
Motivazione	La domanda non è motivata	La domanda deve essere motivata
Costi	Gratuito	L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
Termine	30 giorni	30 giorni
Rimedi in caso di inerzia della PA	Il privato si rivolge al titolare del potere sostitutivo (art. 2 co. 9-bis legge 241/1990).	Il privato può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, essendo questo un istituto a carattere generale, ovvero ricorrere al TAR o al Difensore civico regionale (art. 25 legge 241/1990).
Differimento o limitazione del diritto	La legge non prevede ipotesi di differimento o limitazione dell'accesso civico.	Il differimento o la limitazione del diritto d'accesso sono ammessi nei casi previsti dall'art. 24 della legge 241/1990.

In merito all'accesso civico, l'ANAC, il 15 ottobre 2014, ha precisato che le PA e, più in generale, tutti i soggetti elencati all'art. 11 del "decreto trasparenza", devono organizzarsi per fornire risposte tempestive alle richieste di accesso civico.

Le PA, inoltre, devono pubblicare, in "amministrazione trasparente":

-i nominativi del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

-le modalità per l'esercizio dell'accesso civico, assicurando la comprensibilità delle informazioni fornite e mettendo eventualmente a disposizione modelli per le richieste.

E' compito del responsabile della trasparenza controllare e assicurare la regolare attuazione dell'istituto dell'accesso civico (art. 43 comma 4 D.Lgs.n. 33/2013).

Nel comunicato del 15 ottobre 2014, viene precisato che cittadini, imprese, associazioni possono anche segnalare "disfunzioni" all'ANAC, nelle ipotesi seguenti:

-la mancata pubblicazione nei siti istituzionali delle istruzioni relative all'accesso civico;

-la completa omissione della PA a fronte dell'accesso civico del privato. E' l'ipotesi in cui il privato non ottenga risposta alcuna sia alla domanda d'accesso civico, che al successivo ricorso al titolare del potere sostitutivo.

Per le segnalazioni il privato dovrà utilizzare esclusivamente la procedura on line "Comunica con l'Autorità" disponibile sul sito dell'ANAC

In ogni caso, L'ANAC, nell'esercizio della sua attività istituzionale di vigilanza, verifica che i siti delle PA rechino le informazioni necessarie per poter esercitare il diritto di accesso civico.

Il decreto delegato di attuazione della “Riforma Madia” relativo alla “semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza” revisiona la disciplina dell’istituto dell’accesso civico, che diviene il pilastro sul quale si regge l’intero impianto della rinnovata disciplina sulla trasparenza, incidendo anche, seppur indirettamente, sul diritto di accesso normato dalla legge n. 241/1990.

6 Altri Dati Pubblicati

Nella sotto-sezione «Altri contenuti» della sezione “Amministrazione Trasparente” possono essere pubblicati eventuali ulteriori contenuti non ricompresi nelle materie previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e/o non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate.

Attualmente, rispetto a quanto previsto dal D.lgs.33/2013, sono state inserite le seguenti voci che dovranno contenere le relative informazioni e documenti, anche tenuto conto della deliberazione CiVIT n.50 del 04/07/2013 (materie soggette ad essere implementate):

Corruzione;

Accesso civico.

Altri contenuti – Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati